



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA, QUALITA' E RETI CLINICHE

**Responsabile di settore Michela MAIELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15410 del 17-07-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 27433 - Data adozione: 22/12/2023**

Oggetto: L.R. 51/09: Rilascio accreditamento istituzionale struttura sanitaria privata  
Fondazione Madonna del Soccorso ONLUS.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della  
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/12/2023

Numero interno di proposta: 2023AD030603

## IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 5 agosto 2009, n. 51, “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce:

- all'art. 29, comma 1, che le strutture sanitarie private autorizzate che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, e le strutture sanitarie pubbliche devono ottenere l'accreditamento da parte della Giunta regionale;
- all'art. 29, comma 2, che l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale alle strutture pubbliche e private che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, in particolare al piano sanitario e sociale integrato regionale e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 30;
- all'art. 29, comma 6, che l'accreditamento istituzionale ha validità per cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può essere rinnovato; a tal fine, il legale rappresentante della struttura presenta istanza alla Giunta regionale con le medesime modalità e procedure di cui all'articolo 32;
- all'art. 31 che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di funzionalità di cui all'articolo 29, comma 2, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;
- all'art. 32, comma 2, che l'istanza di accreditamento deve essere corredata di apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante della struttura, attestante il possesso dei requisiti prescritti indicati dal regolamento di cui all'articolo 48 che definisce inoltre le modalità e le procedure per il rilascio e dagli atti della Giunta Regionale;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie” e successive modificazioni;

Preso atto, inoltre, che il suddetto regolamento prevede:

- all'art. 25 che le strutture sanitarie private possono richiedere l'accreditamento con riferimento ai processi assistenziali;
- all'art. 27, che la Giunta regionale, accertata la funzionalità delle prestazioni erogate dalla struttura rispetto alla programmazione sanitaria regionale e vista la dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante della struttura, allegata alla istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2 della L.R. 51/2009, rilascia l'accreditamento istituzionale;
- all'art. 27, comma 4, nei casi di strutture sanitarie di nuova istituzione o già esistenti ma che attivano nuovi processi, la Giunta regionale provvede a rilasciare un accreditamento che si perfezionerà, a pena decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'inizio dell'attività tramite presentazione dell'attestazione dei requisiti di processo;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 15357 del 22 settembre 2020 che fornisce, tra l'altro, la modulistica per l'accreditamento delle strutture sanitarie private;

Richiamata la DGR n. 1150 del 09/10/2023 di recepimento delle disposizioni del DM del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 - prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie, pubbliche e private, come modificato dal Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 26 settembre 2023;

Vista la domanda pervenuta in data 01 Dicembre 2023 prot. n. AOO.GRT/548069Q.80.20 e successive integrazioni del 04 Dicembre 2023 prot. n. AOO.GRT/548069Q.80.20 e del 21 Dicembre 2023 prot. n. AOO.GRT/578750Q.80.20, con la quale il legale rappresentante della Fondazione Madonna del Soccorso ONLUS chiede il rilascio dell'accreditamento istituzionale per

il processo medico - tipologia D7 “Struttura residenziale extraospedaliera a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)” - erogato nella struttura sanitaria privata denominata Cure intermedie Maria Regina di Orentano, ubicata a Castelfranco di Sotto (PI) in Via della Chiesa n. 76;

Vista altresì la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della Fondazione Madonna del Soccorso ONLUS, attestante, ai sensi dell’art. 27, del regolamento n. 79/R del 2016 e ss.mm.ii.:

- il possesso dei requisiti di cui all’allegato D del regolamento stesso,
- l'inizio dell'attività in data 01/12/2023;

Richiamata la deliberazione n. 5 del 10 gennaio 2022 con la quale la Giunta Regionale con lo specifico Allegato 1, al paragrafo B), in attuazione dell'art. 31 della L.R. 51/09, definisce modalità e ambiti di applicazione per la verifica di funzionalità stabilendo che deve ritenersi esclusa per i presidi ambulatoriali di base e i presidi ambulatoriali di specialistica e diagnostica, salvo che per i settori e le attività indicati nell’allegato stesso;

Considerato che la domanda di accreditamento sopramenzionata ha ad oggetto un presidio per il quale è necessario richiedere il parere di funzionalità;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 10358 del 26/05/2022 con il quale è stata riconosciuta alla Fondazione Madonna del Soccorso ONLUS la compatibilità rispetto al fabbisogno regionale per la realizzazione di una struttura di ricovero extraospedaliero di Cure intermedie denominata Maria Regina di Orentano ubicata a Castelfranco di Sotto per un numero di 40 posti letto, con presa d’atto dell'espressione favorevole del Direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e del Direttore sanitario dell'Azienda USL Toscana Centro relativo alla richiesta di funzionalità;

Ritenuto pertanto di dover rilasciare l’accredimento istituzionale a favore della Fondazione Madonna del Soccorso ONLUS, per il processo medico - tipologia D7 “Struttura residenziale extraospedaliera a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)” - erogato nella struttura sanitaria privata denominata Cure intermedie Maria Regina di Orentano, ubicata a Castelfranco di Sotto (PI) in Via della Chiesa n. 76;

Considerato che il rilascio dell’accredimento istituzionale rilasciato con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della L.R. 51/09, ha validità per cinque anni decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può essere nuovamente rinnovato su richiesta dell’interessato, da presentarsi almeno novanta giorni prima della scadenza, con le stesse modalità e procedure richieste per il rilascio;

Considerato che gli ulteriori elementi descrittivi sono quelli già risultanti dai relativi atti autorizzativi comunali ad oggi in possesso di questi uffici;

Visti gli atti autorizzativi rilasciati dal Comune di Castelfranco di Sotto;

## DECRETA

- 1 il rilascio dell’accredimento istituzionale a favore della Fondazione Madonna del Soccorso ONLUS, per il processo medico - tipologia D7 “Struttura residenziale extraospedaliera a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)” - erogato nella struttura sanitaria privata denominata Cure intermedie Maria Regina di Orentano, ubicata a Castelfranco di Sotto (PI) in Via della Chiesa n. 76;

- 2 di precisare che l'accreditamento istituzionale sarà perfezionato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'inizio dell'attività dichiarata essere il 01/12/2023, tramite presentazione dell'attestazione dei requisiti di processo comuni e specifici.

Il Dirigente

# **CERTIFICAZIONE**